

OGGETTO: **IMPRESE ARTIGIANE - RIDUZIONE, PER L'ANNO 2019, DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI**

Da gennaio 2008, con decreto interministeriale Lavoro/Economia, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per la gestione dell'artigianato (art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006).

Tale riduzione:

- 1) per l'anno 2019, è pari al 7,38% di quanto dovuto, in base a quanto previsto dal d.m. 07/11/19 – pubblicato il 23 gennaio scorso nella sezione “Pubblicità legale” del portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- 2) interessa le attività di cui alla legge-quadro per l'artigianato n. 443/1985 e spetta alle imprese:
 - a) in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;
 - b) che abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, da trasmettere agli Ispettorati del lavoro. Tuttavia, la determina del Presidente INAIL 5/09/2019 n. 288, stabilisce che “tanto la Ragioneria Generale dello Stato quanto l'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro hanno espresso pareri concordi nel dare una interpretazione dell'articolo 1, commi 780 e 781 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 diretta a concedere lo sconto a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio (articolo 781, punto b) senza tener conto dell'attuazione dei suddetti piani pluriennali almeno fino a quando i medesimi non diverranno operativi”.